

Giovedì 23 Novembre 2017

Nuova serie - Anno 27 - Numero 276 - Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano

* Offerta includibile con Marketing Oggi (ItaliaOggi € 1,20 + Marketing Oggi € 0,80)

Uk £ 1,40 - Ch fr. 3,50
Francia € 2,50 **€2,00***



www.italiaoggi.it

Italia Oggi

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Abuso di diritto senza limiti

Per la Corte di giustizia Ue, il fisco può sempre contestare le operazioni prive di sostanza economica, che hanno l'unico obiettivo dell'indebito risparmio d'imposta

L'abuso di diritto è un principio generale del diritto dell'Unione europea. Pertanto non richiede alcun recepimento da parte degli stati membri per poter essere invocato. Il fisco può sempre contestare le operazioni prive di sostanza economica, poste in essere con l'unico scopo di conseguire un indebito risparmio d'imposta. Anche in materia di Iva. È quanto affermato dalla Corte di giustizia europea con una sentenza depositata ieri.



Diritto & Fisco

ESISTE ANCORA LA PRIVACY?
in edicola con



Corte di giustizia Ue: il fisco può sempre contestare operazioni senza sostanza economica

Abuso di diritto anche nell'Iva Principio generale europeo: non richiede recepimento

DI VALERIO STROPPA

L'abuso di diritto è un principio generale del diritto dell'Unione europea. Pertanto non richiede alcun recepimento da parte degli stati membri per poter essere invocato. Il fisco può sempre contestare le operazioni prive di sostanza economica, poste in essere con l'unico scopo di conseguire un indebito risparmio d'imposta. Anche in materia di Iva. È quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Ue con la sentenza nella causa C-251/16, depositata ieri.

La pronuncia rappresenta un altro tassello nel mosaico tracciato negli anni dalla giurisprudenza in materia di abuso ed elusione, sul solco dell'ormai celebre sentenza «Halifax» (causa C-255/02 del 21 febbraio 2006). Il caso risolto ieri dai giudici del Lussemburgo riguarda la legislazione irlandese.

La vicenda. Tre persone fisiche avevano edificato 15 case vacanze su un terreno di proprietà, con l'obiettivo di venderle. Nel 2002, i soci avevano effettuato una serie di operazioni con una società a loro collegata: l'8 marzo avevano dato in locazione gli immobili alla società per un periodo di 20 anni; contestualmente, però, la società procedeva a siglare un contratto di retrolocazione degli stessi beni, che tornavano quindi nella disponibilità dei comproprietari per i primi due anni. Nell'aprile 2002, in ogni caso, entrambi i contratti venivano sciolti per rinuncia delle parti e, un mese dopo, le case cedute ai clienti finali. Le compravendite immobiliari erano avvenute in esenzione di Iva, in quanto, secondo la legge irlandese, gli immobili avevano già scontato l'imposta nella prima cessione, vale a dire la locazione di lunga durata.

Il contenzioso. Nel 2004 la tax authority irlandese emetteva un accertamento fiscale nei confronti dei tre comproprietari, pretendendo la maggiore Iva sulla vendita delle villette. I verificatori ritenevano infatti che il reticolo di locazioni tessuto nel 2002, con una controparte correlata agli stessi contribuenti, era in realtà volto ad aggirare l'assoggettamento a Iva delle vendite successive. Anche perché, di fatto, gli im-

Abuso di diritto e Iva: così la Corte di giustizia

- Il divieto di pratiche abusive in materia di Iva è applicabile indipendentemente dall'esistenza di una misura nazionale che gli dia attuazione nella legislazione degli stati membri
- Trattandosi di un principio generale del diritto dell'Unione europea, la clausola anti-abuso non richiede misure nazionali di recepimento
- Per lo stesso motivo, l'amministrazione finanziaria può riquilibrare le operazioni abusive anche se queste sono state poste in essere prima della sentenza «Halifax» (depositata il 21 febbraio 2006)

mobili erano sempre rimasti nella disponibilità dei tre soci, fino alla vendita vera e propria. Da qui il ricorso contro la pretesa erariale. La High court irlandese validava l'operato dell'ufficio, affermando, sulla scia della sentenza Halifax, che la riquilibratura delle misure abusive potesse avvenire anche in assenza di una norma nazionale che attuasse il principio comunitario. Perso il primo grado, i contribuenti si appel-

lavano alla Supreme court di Dublino. La quale, ipotizzando una possibile «forzatura» della disciplina Ue, rinviava la causa alla Corte di giustizia.

Il verdetto europeo. I giudici del Lussemburgo ribadiscono in primo luogo che principio del divieto di abuso del diritto in campo Iva, come delineato nella sentenza nella causa Halifax, non costituisce una norma stabilita da una direttiva, né in un regolamento, né tanto

meno nei Trattati. Al contrario, tale principio «trova il proprio fondamento in una costante giurisprudenza secondo la quale, da un lato, i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell'Unione e, dall'altro, l'applicazione della normativa dell'Unione non può estendersi fino a comprendere i comportamenti abusivi degli operatori economici». Si tratta cioè di un divieto di carattere

generale, che non ha bisogno di essere trasposto nelle norme nazionali (anche se oggi la maggior parte degli stati membri si è dotata di una specifica disciplina dell'abuso). Pertanto, quando le operazioni sono prive di valide ragioni economiche, ma appaiono finalizzate solo a schivare il prelievo tributario, l'esenzione Iva può essere sempre negata dall'autorità fiscale.

La retroattività. La contestazione, chiosa la Corte di giustizia, può avvenire anche con riferimento a condotte poste in essere prima della pronuncia della sentenza nella causa Halifax (21 febbraio 2006). Senza che in questo modo risultino lesi i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

© Riproduzione riservata

IO ONLINE La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti